



Ministero dell'Interno

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

ATTO DI INDIRIZZO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI E LE MODALITA' DI SCELTA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO.

Decreto del 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Premessa

Le istituzioni pubbliche coinvolte dall'attuazione della normativa, di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, unitamente al Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e all'Associazione nazionale dei Certificatori e dei Revisori degli enti locali, in più circostanze, hanno evidenziato la necessità di approfondire la tematica relativa alla verifica della qualità dell'attività del revisore degli enti locali, che ha notevoli ricadute sul corretto andamento gestionale degli enti locali, nonché delle modalità di effettuazione dell'estrazione a sorte.

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha ritenuto di dover analizzare le questioni poste all'attenzione, sotto l'aspetto del quadro normativo vigente, nel contesto del quinquennio nel quale lo stesso ha trovato applicazione, al fine di pervenire a definire proposte indirizzate alla modifica del regolamento disciplinante la tenuta dell'elenco dei revisori degli enti locali, approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Nell'ambito dell'analisi e dello studio dell'Osservatorio e del relativo gruppo di lavoro, sono state avanzate dai vari componenti dell'Osservatorio anche ulteriori proposte ed osservazioni, di particolare interesse. Tra queste quella riguardante, in particolare, la possibilità di elezione del presidente del collegio dei revisori da parte degli organi politici, riservando al sorteggio gli altri due componenti, anche in relazione a meccanismi già in vigore per altri comparti.

Trattandosi però di questioni rilevanti sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Testo Unico n. 267/2000 e quindi legate a necessarie modifiche legislative, si è deciso di rimandare i necessari approfondimenti a quando l'Osservatorio affronterà la più ampia materia delle modifiche da apportare al TUEL, re e delle dinamiche delle Amministrazioni pubbliche.”

Ciò premesso, di seguito si riportano le proposte di modifica del citato regolamento, come integrazione dei singoli articoli e, per utilità del lettore, in allegato al presente atto di indirizzo viene riportato, il testo coordinato, con le modifiche proposte ai singoli articoli dell'attuale regolamento.

A. Potenziamento dell'esperienza professionale. Istituzione IV fascia.

E' diffusa la convinzione che il percorso formativo ed esperienziale che porta all'affidamento del ruolo di revisore, negli enti medio grandi (da identificarsi con quelli oltre i 50.000 abitanti) debba essere adeguatamente rinforzato, rispetto a quello attualmente previsto.

Le proposte dell'Osservatorio vanno ad incidere essenzialmente sui requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco e mirano ad assicurare una più adeguata professionalità dei soggetti che si candidano alla nomina a revisore, con l'intenzione di garantire, negli enti di medio/grande dimensione, una più elevata professionalità che garantisca un efficace e qualificato svolgimento della funzione di vigilanza e di controllo che possa concorrere alla sana e regolare gestione economico-finanziaria degli enti locali. Tale obiettivo è perseguito prevedendo, quali requisiti di iscrizione, il possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel registro dei revisori o nell'albo dei Commercialisti, lo svolgimento di almeno due incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, il conseguimento nei primi undici mesi dell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi.

Modifiche testuali al regolamento:

Art. 1 – Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Comma 3, dopo la lettera c), inserire: “lettera d) fascia 4: comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nonché province e città metropolitane”.

Alla lettera c) le parole “nonché province” sono soppresse

B. Nomina alla prima fascia. Modifica dei requisiti richiesti.

L'esperienza concreta, realizzata negli anni, ha evidenziato l'inadeguatezza della previsione normativa, dell'accesso alla prima fascia, (comuni con popolazione fino a 4999 abitanti) mediante la sola anzianità minima di iscrizione all'ordine professionale o al registro dei revisori legali e l'aggiornamento professionale, comune a tutte le fasce, garantito attraverso il conseguimento annuale di 10 crediti formativi nei primi 11 mesi dell'anno precedente.

L'attuale disciplina regolamentare, non prevede invece alcuna esperienza professionale specifica, quindi è apparso opportuno garantire una più adeguata qualificazione professionale.

L'introduzione di ulteriori requisiti, pertanto, muove dalla consapevolezza che il professionista, alla prima esperienza, non ha sostanzialmente altra prospettiva che assumere, qualora venisse estratto dal sistema, l'incarico di revisore unico, affrontandone tutte le criticità ed i rischi, a fronte di pochi crediti formativi (n. 10 nell'anno).

Pertanto, l'Osservatorio ritiene che rafforzare l'obbligo formativo, raddoppiando gli attuali n. 10 crediti formativi, unitamente all'obbligo di effettuare un periodo di pratica come collaboratore di un organo di revisione, possano costituire elementi idonei ad assicurare un ulteriore elemento formativo valido a rafforzare le competenze di chi si accinge ad accedere alla professione di revisore dei conti negli enti locali.

Modifiche testuali al regolamento:

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "10 crediti formativi" con le parole "20 crediti formativi "e aggiungere la lettera c) "aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art.239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, negli enti delle fasce 2, 3 e 4 per la durata di almeno 18 mesi".

C. Qualità della formazione continua.

La formazione continua appare il principale elemento di un costante aggiornamento professionale nella materia della contabilità finanziaria ed economica. I dati offerti dall'esito dei test di verifica svolti, al termine della partecipazione a ciascun evento formativo, hanno convinto l'Osservatorio sulla necessità di apportare alcune modifiche al sistema di verifica, considerato che tali test risultano superati dalla pressoché totalità dei partecipanti e, dunque, appaiono poco probanti.

A tal fine, l'Osservatorio propone di integrare il requisito formativo con il superamento, di un test di verifica delle competenze, con cadenza annuale, da effettuarsi a livello nazionale a cura del Ministero dell'Interno, con modalità telematica, ed in almeno due sessioni, per facilitare l'adempimento, il cui accesso sia condizionato al conseguimento dei già previsti crediti formativi.

Inoltre, ai fini del computo per i crediti formativi, l'Osservatorio ritiene che, per il conseguimento dei crediti formativi, debba essere valorizzata l'attività dei docenti dei corsi condivisi dal Ministero dell'Interno.

In tal senso, in tutte le quattro fasce vengono aggiunti al punto b) del comma 2 e al punto c) dei commi 3 e 4 , le parole: "per docenza o partecipazione" in sostituzione delle parole "aver

partecipato” e il seguente punto d): “superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato, telematicamente dal Ministero dell’Interno”.

Modifiche testuali al regolamento:

Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco.

Al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“c) superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno”

Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“d) superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno”.

Al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“d) superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno”.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Nella fascia 4) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni negli enti della fascia 3).
- c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
- d) superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell’interno

Il comma 5 diventa comma 6.

D. Modifica dell’algoritmo del sistema di estrazione a sorte.

L’Osservatorio ha registrato numerose istanze di correzione del funzionamento dell’estrazione casuale dei nominativi per le designazioni degli organi di revisione. Molti professionisti hanno evidenziato come alcuni colleghi vengano estratti, più volte, mentre altri non lo sono mai stati. L’Osservatorio, ritiene, pertanto che, pur dovendo l’Amministrazione attenersi alla metodologia dell’estrazione casuale, possa comunque applicare dei correttivi al sistema

probabilistico mediante pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero degli incarichi svolti.

Modifiche testuali al regolamento:

Articolo 5, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“L’algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l’esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. Di tali modifiche viene data adeguata pubblicità sul sito della finanza locale.”

E. Disciplina transitoria.

In fase di prima applicazione delle proposte di modifica esaminate, si prevede un periodo di ultra-vigenza delle disposizioni del Regolamento interessate dalle modifiche, per permettere l’adeguamento, secondo le modalità ed i termini previsti, al fine di realizzare un equilibrato e progressivo subentro delle prospettate modifiche.

In particolare, per la nomina alla prima fascia secondo i nuovi requisiti, per l’iscrizione alla quarta fascia, ma in generale, per la concreta realizzabilità del potenziamento della formazione professionale, con la previsione di un test annuale di verifica somministrato telematicamente dal Ministero dell’Interno, occorre prevedere un congruo periodo successivo di entrata a regime delle proposte di modifica rispetto alla pubblicazione del regolamento modificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Pertanto, viene riscritto l’articolo 9, del Regolamento in esame, nel seguente modo:

Modifiche testuali al regolamento:

Articolo 9. Disposizioni transitorie.

1. Il termine per l’attuazione delle modifiche introdotte agli articoli 1, 3 e 4, con il presente regolamento, viene fissato in 24 mesi dall’efficacia successiva alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Testo coordinato con le modifiche proposte degli articoli 1, 3, 4 , 5 e 9

Art. 1 - Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. comma 3:

1. identico
2. 2. Identico
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
 - a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
 - b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
 - c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
 - d) fascia 4: comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nonché province e città metropolitane.

Art. 2 - Identico

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.

2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 20 crediti formativi per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero;
- c) aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art.239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, negli enti delle fasce 2, 3 e 4 per la durata di almeno 18 mesi;
- d) superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
- c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero.
- d) superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- c. conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;
- d) superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

5. Nella fascia 4) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni negli enti della fascia 3;
- c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.
- d) superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

6. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali

che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

Art. 5 - Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. L'algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. Di tali modifiche viene data adeguata pubblicità sul sito della finanza locale. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Art. 6 – Identico

Art. 7 – Identico

Art. 8 - Identico

Articolo 9. Disposizioni transitorie.

1. Con l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, per l'applicabilità a regime delle nuove disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, continuano ad esplicare efficacia le previgenti disposizioni degli articoli citati, al fine di permettere la realizzabilità temporale delle modifiche previste.
2. Il termine per l'attuazione delle modifiche al presente regolamento viene fissato in 24 mesi dall'efficacia successiva alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, quindi, con l'iscrizione all'elenco 2021.
3. L'articolo 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario, è efficace a seguito della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutto quanto fin qui considerato:

RAPPRESENTA

Le suesposte articolazioni di disposizioni regolamentari, condivise nell'odierna adunanza plenaria dell'Osservatorio, conducono alla pronuncia di un atto di indirizzo utile per la presentazione di proposte per la modifica del Regolamento disciplinante la tenuta dell'elenco dei revisori degli enti locali, approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Roma, 20 febbraio 2018